

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORCHIO, ZUECH, RABINO, BORTOLANI, PATRIA, ROSINI,
RAVASIO, GELPI, DUCE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BIAN-
CHINI, RICCI, ZANIBONI, ZAMBON, PELLIZZARI, BIASCI,
RINALDI, ZAMPIERI, BORTOLAMI, CIAFFI**

Presentata il 25 luglio 1990

Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una disciplina normativa che istituisca un'anagrafe generale del bestiame bovino, bufalino, equino e ovi-caprino si è posta con sempre maggiore evidenza in relazione alla recrudescenza di tre preoccupanti fenomeni che provocano danni naturali alla nostra zootecnia: da un lato, il frequente ripetersi di epizoozie in conseguenza, fra l'altro, delle difficoltà di controllo degli spostamenti di bestiame dalle zone infette; dall'altro, non solo la difficoltà di controllare efficacemente la effettiva destinazione delle massicce importazioni di bestiame vivo, ma anche l'aggravarsi della mai rimarginata piaga dell'abigeato.

Cominciando dal primo, è doloroso constatare come dall'anno 1984 si manifestino focolai di afta in talune zone e que-

sti si allarghino quasi sempre anche in altre aree poste a notevole distanza.

Negli anni più recenti l'epizoozia ha interessato le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Campania e Basilicata, e ha comportato ingenti perdite per oltre 200.000 capi, con un danno economico valutabile in circa 500 miliardi di lire.

Una causa della difficoltà di estirpare le epizoozie dal nostro territorio è sicuramente da ricercarsi nel fatto che alle norme severe in materia di profilassi, che consistono normalmente nell'abbattimento di tutti i capi degli allevamenti risultanti infetti, fa riscontro di solito una estrema lentezza nella corresponsione degli indennizzi, che solitamente coprono solo parzialmente i danni subiti.

Sicché alcuni allevatori, ancora prima della constatazione della presenza della malattia, si affrettano a vendere i capi sospetti, dei quali, in mancanza di una anagrafe del bestiame, diventa assai difficile controllare gli spostamenti dalle zone infette a quelle immuni.

Le stesse difficoltà di controllo si manifestano anche per il bestiame di importazione.

Nell'anno 1988 sono stati importati ben 1.956.000 bovini, con esborso di circa 1.760 miliardi. Nel 1987 sono stati importati 2.168.000 animali vivi.

L'importazione di bestiame vivo viene di solito giustificata dall'esigenza di rifornire i centri d'ingrasso o in genere di allevamento.

Ma vi è il sospetto che, almeno in parte, il bestiame importato sia destinato direttamente al macello e che questo contribuisca ad ingolfare il mercato delle carni fresche ed i centri di stoccaggio dell'AIMA, creando ulteriori difficoltà di collocamento per la produzione nazionale.

Anche di fronte a questi problemi l'anagrafe del bestiame può rilevarsi uno strumento utile per conoscere l'effettiva destinazione del bestiame importato ed evitare importazioni fraudolente.

Da ultimo occorre ricordare come il furto di bestiame — attualmente considerato dal codice penale come particolare ipotesi di furto aggravato (articolo 625, primo comma, n. 8) — sia stato oggetto, a cavallo tra ottocento e novecento (1898-1917), di leggi speciali per le regioni meridionali italiane, dove il fenomeno criminoso era particolarmente diffuso sia per la situazione sociale ed economica delle popolazioni, sia per le condizioni di dispersione in cui si trovava il bestiame allevato solitamente allo stato brado e semi-brado in territori vasti e scarsamente popolati.

Il primo, fondamentale provvedimento in materia è stato il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, parzialmente modificato ed integrato con successivi provvedimenti legislativi (regio decreto 10 novembre 1907, n. 844; decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1917, n. 148, e 11

febbraio 1917, n. 249) e con una serie di circolari e di ordinanze prefettizie nell'ultimo dopoguerra (1947-1952).

I provvedimenti citati hanno portato alla instaurazione di un sistema di anagrafe del bestiame che, sino a tempi recenti, ha continuato ad avere vigore in Sardegna e in Sicilia, sebbene nel corso del tempo si siano evidenziati in misura sempre maggiore i limiti di tale sistema e la necessità di apportarvi sostanziali modifiche.

Va rilevato che il problema dei furti di bestiame si pone ancora oggi alla considerazione attenta delle istituzioni e richiede di essere affrontato sul piano nazionale, sia per garantire maggiore ampiezza e, quindi, efficacia all'azione di prevenzione del fenomeno dell'abigeato, sia perché questo si è manifestato in più zone del Paese.

L'abigeato risulta infatti presente, in misura e con intensità diverse, in varie regioni italiane, anche se non in quella forma endemica che tuttora caratterizza tale fatto criminoso in Sardegna. Le statistiche relative al primo semestre del 1987 evidenziano quasi un migliaio di furti di bestiame nelle sole cinque regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; quest'ultima regione da sola denuncia il 50 per cento dei casi, con una sensibile tendenza all'aumento rispetto agli anni precedenti.

È abbastanza significativo in tal senso — ed è opportuno ricordarlo — che diverse interrogazioni siano state rivolte, negli ultimi anni, da parlamentari ai competenti Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per denunciare ripetuti furti di bestiame nelle regioni del meridione, ma anche in quelle del centro e del settentrione, e per sollecitare, data la gravità del fenomeno, l'introduzione di particolari norme contro l'abigeato.

Con la presente proposta di legge si intendono assumere le misure più idonee per affrontare il fenomeno dell'abigeato senza tuttavia ripercorrere la strada delle leggi speciali.

Sulla base di tali considerazioni si propone l'istituzione di un sistema di

controllo anagrafico del bestiame che consenta sia di ottenere un quadro esatto della consistenza degli allevamenti, della produzione e della commercializzazione del bestiame, che di prevenire l'abigeato.

Si potrà così disporre di un complesso sistema informativo, costantemente aggiornato, di cui il settore zootecnico è attualmente sprovvisto, che si pone come una necessità nel quadro delle iniziative per lo sviluppo della informazione in agricoltura, tracciato dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).

Particolare rilievo assumono, in tale quadro informativo, i dati relativi alla situazione sanitaria degli allevamenti e alle azioni svolte dalle unità sanitarie locali — ex legge n. 833 del 1978, articolo 14, terzo comma, lettera p) — di profilassi e vigilanza veterinaria, che si potranno acquisire attraverso le relazioni annuali cui le stesse autorità sanitarie saranno tenute.

L'anagrafe del bestiame si articola in un sistema di registrazione comunale — gestito da appositi uffici o delegato dal comune, attraverso convenzioni-tipo predisposte a livello centrale, alle associazioni provinciali degli allevatori — di tutti gli eventi relativi ai capi di ciascun allevamento (nascite, marchiature, compravendite, spostamenti temporanei sul territorio, furti, macellazioni, morti).

Parallelamente alla registrazione pubblica, gli stessi eventi dovranno essere annotati in appositi registri padronali — tenuti dagli allevatori o, per essi, dalle associazioni professionali. Un sistema di documentazione degli spostamenti del bestiame sul territorio — bollettari di affidamento consegnati dagli uffici comunali agli allevatori — dovrà garantire la verifica, rapida ed efficace, e comprovare in ogni momento la legittimità del possesso degli animali trasportati. I dati anagrafici del bestiame e quelli relativi alla situazione sanitaria degli allevamenti dovranno confluire prima, in sede regionale, ai competenti assessorati all'agricoltura e

alla sanità e quindi alla Commissione centrale permanente per la tenuta dell'anagrafe del bestiame.

La Commissione centrale, costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolgerà, accanto alla propria funzione istituzionale, il compito di coordinare i dati informativi locali e di dettare criteri uniformi per l'attuazione della legge.

Una relazione annuale — predisposta dalla Commissione e trasmessa a cura del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle Commissioni parlamentari competenti per materia — consentirà di ottenere un quadro informativo della situazione del patrimonio zootecnico nazionale, sulla base dei dati anagrafici e sanitari disponibili, e dello stato di attuazione della legge, con una particolare attenzione agli elementi più significativi emersi nel corso dell'anno.

L'articolo 1 determina le finalità della legge, diretta alla tutela del patrimonio zootecnico nazionale, alla prevenzione dell'abigeato e al potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale, attraverso l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame. La registrazione anagrafica, obbligatoria per le specie bovina, bufalina, equina ed ovi-caprina, è affidata ad uffici comunali appositamente costituiti e ad una Commissione centrale per il coordinamento dei dati a livello nazionale.

L'articolo 2 disciplina il contenuto della iniziale registrazione anagrafica comunale — generalità del proprietario o della persona addetta all'allevamento, sede dell'allevamento, individuazione dei capi di bestiame e marchi loro applicati per identificarli — e di tutti i successivi eventi che vanno annotati sul registro, quali le compravendite, i furti, gli spostamenti temporanei, le macellazioni, eccetera.

Nel comma 5 dell'articolo si prevede altresì che la gestione del servizio di anagrafe possa essere delegata dai comuni alle associazioni provinciali degli allevatori, secondo una convenzione-tipo elaborata dalla Commissione centrale.

L'articolo 3 prevede la tenuta di un registro padronale, nel quale si annotano da parte del proprietario, parallelamente all'anagrafe comunale, tutte le vicende che interessano ciascun capo di bestiame; anche per tale registro è prevista la possibilità di un'autorizzazione del comune che deleghi alle associazioni di allevatori la tenuta di tale registro.

L'articolo 4 disciplina le modalità di uso del bollettario di affidamento che il comune deve rilasciare a ciascun proprietario, con il registro padronale, al fine di comprovare la legittimità del possesso provvisorio degli animali nel caso di spostamento degli stessi sul territorio.

L'articolo 5 dispone circa la natura dei registri anagrafici, comunale e padronale, cui si applicano le disposizioni del codice penale concernenti la falsificazione e l'alterazione di atti pubblici. Si prevede inoltre il rilascio di duplicati del registro padronale e dei bollettari di affidamento da parte del comune nel caso di smarrimento, distruzione o furto di tali documenti.

L'articolo 6 regola tutte le comunicazioni che i proprietari sono tenuti a fornire all'ufficio comunale competente per le annotazioni relative sul registro anagrafico comunale; di ogni comunicazione eseguita viene rilasciata ai proprietari apposita ricevuta.

L'articolo 7 prescrive la marchiatura del bestiame entro due mesi dalla nascita (immediatamente nel caso di bestiame acquistato all'estero), da cui sono esentati gli animali iscritti nei libri genealogici, per i quali è prevista soltanto la comunicazione al comune dei dati relativi. Circa le modalità e le procedure da osservare per la marchiatura si è ritenuto opportuno rinviare ad un apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, che la Commissione centrale per l'anagrafe del bestiame dovrà elaborare, avvalendosi del contributo di tecnici e di esperti nelle discipline agrarie, zootecniche e veterinarie.

Con l'articolo 8 si disciplina l'importante funzione di raccolta e di coordina-

mento dei dati a livello regionale, sia per quanto riguarda la registrazione anagrafica del bestiame (dati trasmessi dagli uffici anagrafici comunali all'assessorato all'agricoltura), sia per quanto concerne la situazione sanitaria degli allevamenti (relazioni annuali ed elementi informativi rimessi dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali all'assessorato alla sanità). Tutti i dati pervenuti rispettivamente agli assessorati regionali all'agricoltura e alla sanità sono trasmessi alla Commissione centrale per l'anagrafe del bestiame, che potrà così disporre, per ogni regione, di un quadro di informazione relativo al settore zootecnico, dal punto di vista sia produttivo che sanitario.

Circa quest'ultimo aspetto, la disposizione dell'articolo 8 si richiama alla norma della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale — legge n. 833 del 1978, articolo 14, terzo comma, lettera p) — che specifica le competenze delle unità sanitarie locali dirette « alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario ». L'intento è anche quello di verificare l'azione effettivamente svolta dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali nel settore e, al tempo stesso, di avvalersi degli elementi forniti per dare completezza al quadro informativo che si dovrebbe creare, a livello centrale, con i dati anagrafici del bestiame.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di una Commissione permanente per il coordinamento e la tenuta dei dati anagrafici del bestiame, provenienti da tutte le regioni d'Italia.

La Commissione è costituita dai Ministri interessati per competenza — dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia — dai rappresentanti dell'Associazione italiana

allevatori e dalle organizzazioni professionali agricole, nonché da esperti in discipline giuridiche, agrarie, zootecniche e veterinarie.

La Commissione — cui si affiancherà un comitato tecnico preposto alla raccolta e all'archiviazione dei dati — svolge un ruolo fondamentale come costante punto di riferimento centrale, che, alla funzione istituzionale di tenuta dell'anagrafe nazionale del bestiame, affianca quella di dettare criteri e discipline conformi per tutte le attività da svolgersi in ambito locale.

Di qui il compito di elaborare un regolamento di attuazione per la disciplina delle operazioni di marchiatura e di predisporre un modello-tipo di registro anagrafico comunale e di eventuali convenzioni (da stipularsi tra comuni e associazioni degli allevatori *ex* articoli 2 e 3).

La Commissione è altresì tenuta a redigere una relazione annuale — da presentarsi alle Commissioni parlamentari competenti per materia — sulla situazione del

patrimonio zootecnico nazionale e sugli elementi più significativi emersi nel corso dell'anno, anche con riferimento al fenomeno dell'abigeato.

L'articolo 10 stabilisce i poteri di vigilanza e controllo delle autorità di polizia giudiziaria circa la regolare tenuta dei documenti previsti dalla legge — registri padronali e bollette di affidamento — anche attraverso ispezioni periodiche, almeno annuali, delle aziende di allevamento.

L'articolo 11 prescrive le sanzioni per le violazioni delle norme del provvedimento.

L'articolo 12 detta le norme transitorie e finali, stabilendo i termini entro i quali le varie fasi previste nella legge devono trovare attuazione: la costituzione degli uffici comunali per l'anagrafe del bestiame, l'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, il completamento delle operazioni di marchiatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Per la tutela del patrimonio zootecnico nazionale, la prevenzione del fenomeno dell'abigeato ed il potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale, è istituita l'anagrafe nazionale del bestiame, da realizzarsi attraverso gli uffici comunali per la tenuta del registro anagrafico del bestiame e la Commissione centrale per il coordinamento e la tenuta dei dati anagrafici del bestiame a livello nazionale di cui all'articolo 9.

2. È sottoposto alla registrazione anagrafica il bestiame della specie bovina, bufalina, equina e ovi-caprina.

ART. 2.

(Registrazione comunale).

1. L'ufficio per l'anagrafe del bestiame, da costituirsi presso ogni comune ai sensi dell'articolo 12, comma 1, alle dipendenze del segretario comunale, provvede alla tenuta di un registro anagrafico del bestiame, distinto per specie animale, indicando per ciascun allevamento:

a) cognome, nome e residenza del proprietario del bestiame; ove trattasi di società: ragione sociale o denominazione, sede legale, cognome, nome e residenza del legale rappresentante, codice fiscale e partita IVA;

b) cognome, nome e residenza della persona addetta all'allevamento, se diversa dal proprietario;

c) comune, via o località e numero civico dell'azienda di allevamento:

d) provenienza e numero dei capi presenti al momento della registrazione, individuati per età, razza, sesso e tipo di produzione;

e) il marchio applicato e gli altri dati segnaletici utili per l'identificazione dei capi.

2. Nel registro devono annotarsi su denuncia del proprietario, di cui all'articolo 6, le compravendite e le permutate, i furti, gli smarrimenti, gli spostamenti temporanei nel territorio di altri comuni, le nascite, le morti, le macellazioni dei capi di ciascun allevamento.

3. Nel caso di bestiame soggetto a transumanza gli animali debbono essere registrati presso il comune nel cui territorio si trovano stabilmente.

4. Il registro anagrafico, di cui ogni comune dovrà dotarsi secondo un modello-tipo predisposto dalla Commissione centrale, potrà essere tenuto con mezzi di elaborazione automatica dei dati.

5. I comuni possono delegare alle associazioni provinciali degli allevatori la gestione, anche parziale, del servizio di anagrafe del bestiame secondo una convenzione-tipo elaborata a cura della Commissione centrale.

ART. 3.

(Registro padronale).

1. Il comune rilascia ai proprietari di bestiame un registro, ad essi personalmente intestato, nel quale sono annotati, a cura dei proprietari stessi, lo smarrimento, il furto, le operazioni di compravendita e permuta, la nascita, la morte e la macellazione, che interessano ciascun capo di bestiame.

2. Il registro è unico per bestiame grosso e bestiame minuto, ma distinto, al suo interno, secondo le diverse specie animali. Le pagine del registro sono numerate e firmate dal segretario comunale, che, all'atto della consegna, ne rilascia ricevuta.

3. Per il rilascio del registro padronale, oltre ai diritti di segreteria, al comune spetta il rimborso del prezzo di costo del registro.

4. I comuni possono autorizzare la tenuta del registro padronale, nonché del bollettario di cui all'articolo 4, da parte di associazioni di allevatori a ciò espressamente delegate anche attraverso l'utilizzo di sistemi di elaborazione automatica dei dati e sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Commissione centrale.

ART. 4.

(*Bollettario*).

1. Il comune rilascia ai proprietari di bestiame, contestualmente al registro padronale, un bollettario di affidamento al fine di comprovare la legittimità del possesso provvisorio degli animali, nel caso di spostamento degli stessi sul territorio.

2. Ogni pagina del bollettario, numerata progressivamente, è costituita di una parte fissa, detta matrice, ove vanno annotati:

a) la data di emissione della relativa bolletta per il trasporto del bestiame in altro luogo, i capi rilevati e le generalità del responsabile del trasporto;

b) la causale e il luogo di destinazione del trasporto;

c) l'esito dello spostamento (vendita, permuta, macellazione).

3. La bolletta, emessa in duplice copia, di cui una per il proprietario del bestiame e l'altra per l'eventuale acquirente, è composta di tre distinte sezioni:

a) di affidamento, in cui devono annotarsi la data di cessione della bolletta, i capi rilevati, le generalità del responsabile del trasporto, la causale dello spostamento e il luogo di destinazione;

b) di compravendita, da riempire solo in caso di compravendita con l'indicazione dei capi compravenduti, della

data e del luogo della cessione, delle generalità dell'acquirente e del venditore e del luogo ove verranno trasferiti i capi stessi;

c) di comunicazione al comune dell'avvenuta vendita, ove vanno riportati tutti i dati di cui alla lettera b) e che deve essere trasmessa rispettivamente dal venditore e dall'acquirente, entro cinque giorni dalla compravendita, ai comuni di appartenenza.

4. La sezione di « compravendita » della bolletta va allegata dai proprietari al proprio registro padronale, ove si provvede ad annotare la vendita o l'acquisto dei capi.

5. Il Ministro dei trasporti può autorizzare l'uso della bolletta in sostituzione della bolla di accompagnamento e della lettera di vettura di cui agli articoli 39, ultimo comma, e 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

ART. 5.

(Natura dei registri)

1. I registri di cui agli articoli 2 e 3 sono considerati documenti concernenti la pubblica sicurezza ed esenti dalla tassa di bollo. Sono applicabili alla tenuta dei registri tutte le disposizioni del codice penale concernenti la falsificazione o l'alterazione di atti pubblici.

2. In caso di smarrimento, distruzione o furto del registro di cui all'articolo 3, del bollettario di cui all'articolo 4, delle ricevute di cui al comma 4 dell'articolo 6, il segretario comunale, previo svolgimento degli accertamenti necessari, fornisce nuova documentazione, indicando che la medesima viene rilasciata per duplicato.

ART. 6.

(Comunicazioni al comune)

1. I proprietari devono comunicare all'ufficio per l'anagrafe del bestiame del comune competente il furto o lo smarri-

mento degli animali, appena ne abbiano notizia, nonché, preventivamente, gli spostamenti temporanei dei capi nel territorio di altri comuni.

2. Entro cinque giorni dall'evento i proprietari devono inoltre comunicare:

a) la nascita di nuovi capi;

b) la morte di capi;

c) l'acquisto e la vendita di capi, trasmettendo a tal fine copia della bolletta secondo quanto disposto dall'articolo 4;

d) la macellazione di capi;

e) la commercializzazione e la macellazione del bestiame di età inferiore ai due mesi, non ancora marchiato a norma dell'articolo 7, attraverso la presentazione dei dati anagrafici delle madri;

f) l'applicazione di altri marchi o segni di riconoscimento, a norma del comma 7 dell'articolo 7.

3. I titolari di stabilimenti di macellazione pubblici o privati comunicano all'ufficio per l'anagrafe del bestiame del comune competente, entro tre giorni dall'evento, il numero dei capi macellati con l'indicazione, per ciascuno, della provenienza e del registro padronale di appartenenza.

4. Il segretario comunale rilascia ricevuta delle denunce e delle comunicazioni eseguite, che trovano riscontro sui registri del proprietario e dell'anagrafe comunale.

ART. 7.

(Marchiatura).

1. Il bestiame di cui all'articolo 1 è sottoposto alla marchiatura entro due mesi dalla nascita a cura dei servizi di medicina veterinaria delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

2. Non è obbligatoria la marchiatura del bestiame iscritto nei libri genealogici; in tal caso i proprietari comunicano agli uffici comunali competenti le eventuali marchiature e tutti i dati ad esse relativi.

3. Il bestiame acquistato all'estero è immediatamente sottoposto alle formalità di marchiatura.

4. I marchi da apporre alle diverse specie animali, le modalità della marchiatura e le relative procedure sono disciplinati con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è elaborato dalla Commissione centrale per l'anagrafe del bestiame.

6. Il marchio applicato è riportato, a cura del responsabile dell'ufficio per l'anagrafe del bestiame, sul registro comunale di cui all'articolo 2 e, a cura del proprietario, nel registro padronale di cui all'articolo 3.

7. I proprietari possono apporre altri marchi o segni particolari aggiuntivi sui propri animali, dandone tempestiva comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 6 e provvedendo alla registrazione degli stessi marchi o segni particolari sul proprio registro padronale.

ART. 8.

(Trasmissione dei dati anagrafici e sanitari).

1. Gli uffici comunali addetti all'anagrafe del bestiame trasmettono all'assessorato all'agricoltura della regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, i dati complessivi relativi alla consistenza quantitativa del bestiame esistente nel rispettivo territorio comunale, con la specificazione, per ciascun allevamento, di nascite, morti, compravendite, macellazioni, furti e smarrimenti intervenuti durante l'anno.

2. L'assessorato regionale all'agricoltura trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati pervenuti dai comuni, accorpati per province, alla Commissione centrale per l'anagrafe del bestiame.

3. I servizi veterinari delle unità sanitarie locali, o, in mancanza, le stesse unità sanitarie locali, trasmettono all'as-

essorato regionale alla sanità, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione sulla situazione sanitaria degli allevamenti animali nonché i dati relativi alle operazioni di cui alla lettera *p*) del terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. L'assessorato regionale alla sanità trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno i dati pervenuti dalle unità sanitarie locali, ai sensi del comma 3, anche sotto forma di sintesi, alla Commissione centrale per l'anagrafe del bestiame.

ART. 9.

*(Commissione centrale
per l'anagrafe nazionale del bestiame).*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione permanente per il coordinamento e la tenuta dei dati anagrafici del bestiame provenienti da tutte le regioni d'Italia.

2. La Commissione è costituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia; dura in carica cinque anni, rinnovabili.

3. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato ed è composta:

a) dal Ministro della sanità o da un suo delegato;

b) dal Ministro dell'interno o da un suo delegato;

c) dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

d) da tre membri designati dalla Associazione italiana allevatori (AIA);

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da tre esperti in discipline giuridiche, agrarie, zootecniche e veterinarie designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

4. La Commissione si avvale di un comitato tecnico preposto alla raccolta dei dati anagrafici del bestiame trasmessi dagli assessorati regionali all'agricoltura e alla loro conservazione attraverso un sistema elettronico di archiviazione.

5. Il comitato tecnico di cui al comma 4 è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.

6. Alla Commissione sono affidate le seguenti funzioni:

a) tenere l'anagrafe nazionale del bestiame, sulla base dei dati raccolti dagli uffici comunali per l'anagrafe del bestiame e trasmessi annualmente dagli assessorati regionali all'agricoltura;

b) elaborare un regolamento attuativo per la determinazione di un modello-tipo di registro comunale di anagrafe del bestiame e per la disciplina delle operazioni di marchiatura di cui all'articolo 7 della presente legge;

c) elaborare e predisporre le convenzioni-tipo di cui al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 4 dell'articolo 3;

d) predisporre una relazione annuale circa la situazione del patrimonio zootecnico nazionale, sulla base dei dati anagrafici e sanitari disponibili, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia a cura del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Parte della relazione deve essere dedicata alla esposizione dello stato di attuazione della presente legge e dello svolgimento delle operazioni ivi previste e ad illustrare gli elementi più significativi emersi nel corso dell'anno, in particolare i dati statistici e informativi riguardanti il fenomeno dell'abigeato sul territorio nazionale;

e) provvedere a coordinare, controllare ed assumere i dati relativi alla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni, degli assessorati regionali all'agricoltura e alla sanità, per la parte di loro competenza, accogliendo ed

esaminando le eventuali problematiche di carattere amministrativo, tecnico e sanitario che emergano nella fase attuativa.

ART. 10.

(*Vigilanza*).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono richiedere agli allevatori l'esibizione del registro di cui all'articolo 3, delle bollette di affidamento di cui all'articolo 4 e delle ricevute di cui al comma 4 dell'articolo 6.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono ad ispezionare, almeno una volta l'anno, le aziende di allevamento del bestiame per verificare la rispondenza dei dati contenuti nei documenti prescritti al numero ed alla provenienza dei capi effettivamente presenti nell'azienda stessa.

ART. 11.

(*Sanzioni*).

1. Per le violazioni delle norme della presente legge, ferma restando l'applicazione di sanzioni penali, se il fatto costituisce reato, si applicano in ogni caso le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la falsificazione ovvero ogni altra alterazione del registro di cui all'articolo 3, delle ricevute di cui al comma 4 dell'articolo 6 e delle bollette di affidamento di cui all'articolo 4, da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000;

b) per la omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000;

c) per la omessa marchiatura del bestiame nel termine previsto dall'articolo 7, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 3.000.000;

d) per la mancata od errata registrazione dei marchi a norma del comma

6 dell'articolo 7 e per la mancata registrazione di eventuali segni aggiuntivi di cui al comma 7 dell'articolo 7, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000;

e) per la commercializzazione e macellazione di bestiame non marchiato, da un minimo lire 3.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000;

f) per la commercializzazione e macellazione del bestiame effettuata senza le annotazioni sul registro di cui all'articolo 3, ovvero con registrazioni irregolari, da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

g) per la mancata esibizione, ai sensi dell'articolo 10, del registro di cui all'articolo 3, delle bollette di affidamento di cui all'articolo 4 o delle ricevute di cui al comma 4 dell'articolo 6, da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono triplicate in caso di recidiva.

3. Per la procedura di applicazione, di accertamento, di ingiunzione, di pagamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono con proprio regolamento, alla costituzione ed al funzionamento degli uffici per l'anagrafe del bestiame.

2. Il regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 9, è trasmesso agli uffici comunali competenti, affinché si avviino le operazioni di marchiatura di tutto il bestiame, grosso e minuto.

3. Il bestiame che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già segnato o marchiato con segni o marchi comunali, conserva il segno o il marchio

già apposto, ma è, in ogni caso, registrato secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere completate le operazioni di marchiatura degli animali e di registrazione anagrafica del bestiame presso i competenti uffici comunali.

5. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 miliardi di lire annue si provvede, per il triennio 1990-1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.